

Emanato con D.R. rep. 1825/2011

Modificato con D.R. rep. 1579/2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 240/2010

Titolo I - Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico dell'Università degli Studi di Pavia, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.

Art. 2 – Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti di ruolo di prima e seconda fascia, in relazione alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Nella proposta, il Dipartimento dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura nonché le relative motivazioni:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 4/11/2005 n. 230 e s.m.i.;
 - b) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata come professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato "senior" in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010;
 - d) chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
3. La proposta dovrà specificamente contenere gli elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.
4. La Facoltà di Medicina e Chirurgia coordina ed integra i piani di sviluppo dei Dipartimenti afferenti, esprimendo parere sulle loro proposte di avvio delle procedure di chiamata dei professori di ruolo.

Art. 3 – Richiesta della struttura competente

1. La delibera di attivazione della procedura di chiamata del Dipartimento deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto con l'indicazione dell'area o del macro-settore concorsuale in quanto previsti dalle norme di legge;
 - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - d) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - f) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;

- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
 - h) la sede di servizio;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata o a gestione diretta, la delibera dovrà fare espresso riferimento alla struttura in cui si svolgerà l'attività.
2. Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:
- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) l'eventuale indicazione in ordine all'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio impartiti in lingua straniera;
 - c) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art. 9, comma 5, del presente Regolamento.
3. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.

Art. 4 – Approvazione della proposta di chiamata

1. La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui all'art.2 del presente Regolamento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.

Titolo II - Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 (vedi art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento)

Art. 5 - Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è svolta previa emanazione, da parte del Magnifico Rettore, di un bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene inoltre pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando deve contenere:
 - b) il numero dei posti da coprire;
 - c) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - g) la struttura alla quale afferirà il candidato selezionato;
 - h) la sede di servizio;
 - i) il trattamento economico e previdenziale, fatto salvo il trattamento economico in godimento, nel caso di professore già in servizio presso il medesimo o altro Ateneo;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) l'eventuale indicazione in ordine alla previsione del seminario scientifico di cui all'art.9, comma 5, del presente Regolamento.

- n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- o) le modalità e il termine di presentazione delle domande.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alla selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento ;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e s.m.i. per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore in plico chiuso, mediante consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite procedura informatizzata, ove prevista dal bando.
2. Il termine utile per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando. In caso di spedizione per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
4. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) curriculum della propria attività didattica e scientifica e, ove prevista, assistenziale;
 - c) pubblicazioni e lavori che il candidato intende far valere ai fini della procedura, secondo quanto specificamente indicato nel bando;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante fatti, stati e qualità personali
 - e) indicazione della tematica di ricerca che il candidato intende sviluppare nel seminario scientifico di cui al successivo art. 9, comma 5, del presente Regolamento, ove previsto dal bando;
 - f) eventuali lettere di presentazione pro-veritate (massimo tre) sull'attività scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all'Università di Pavia.
5. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

Art.8 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, su designazione del Consiglio di Dipartimento interessato, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto.
2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia appartenenti allo stesso settore concorsuale. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all'Università di Pavia, da individuarsi tra docenti, di comprovato prestigio scientifico, appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri. La determinazione del numero effettivo dei componenti è rimessa all'autonoma determinazione del Dipartimento proponente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può altresì avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.
6. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del Decreto rettorale di nomina della commissione stessa.
7. Dalla predetta data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione provvede ad effettuare una valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica svolta, e ove prevista, dell'attività assistenziale, nonché tenuto conto delle eventuali lettere di presentazione di cui all'art. 7, comma 4, lett. g), del presente Regolamento.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nella prima riunione e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo per almeno cinque giorni, durante i quali la Commissione non potrà riunirsi. Nel corso di tale riunione, la Commissione procede altresì a fissare il calendario per lo svolgimento del seminario di cui al successivo comma 5, ove previsto dal bando.
3. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo.
4. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma precedente si farà riferimento ai criteri generali di cui al DM 04.08.2011, n. 344.
5. Ove specificamente previsto dal bando, al termine della valutazione comparativa, per ognuno dei posti messi a bando, la Commissione procede all'individuazione di una rosa (in ogni caso non superiore a tre) di candidati che saranno chiamati a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. ~~f~~ e) del presente regolamento. Tale seminario, adeguatamente pubblicizzato, è pubblico e tenuto in un'aula di capienza adeguata.
6. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma 1 e, ove previsto, del seminario di cui al precedente comma 5 e della relativa discussione, una graduatoria di merito ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art. 10 –Lavori della Commissione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione nei confronti di ciascun candidato per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di uno o più commissari nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.
7. La relazione finale riassuntiva dei lavori ed i giudizi collegiali vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

8. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, dei candidati più qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Chiamata del candidato selezionato

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 45 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione, la proposta di chiamata del candidato più qualificato ai sensi dell'art.9, comma 6, del presente Regolamento.
2. La delibera di proposta deve essere adeguatamente motivata anche alla luce del giudizio di uno o più autorevoli membri della comunità scientifica internazionale, acquisito secondo modalità definite dalle singole strutture, nonché corredata dal parere dei docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare eventualmente afferenti ad altri Dipartimenti, 3. I predetti pareri sono allegati alla delibera di proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa.
4. La delibera di proposta del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.
5. Il Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico, approva la proposta di chiamata formulata dal Dipartimento entro 45 giorni dalla trasmissione della delibera adottata ai sensi del precedente comma 4 agli Uffici amministrativi preposti.
6. La graduatoria di cui all'art.9, comma 6, del presente Regolamento avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
7. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere, nei dodici mesi successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto della selezione.

Titolo III – Chiamata mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato “senior” in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (vedi art. 2, comma, 2 lett. c) del presente Regolamento)

Art. 12 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, valuta, nel terzo anno di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, il titolare del contratto stesso (ricercatore “senior”), che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.
2. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
3. L'avviso di valutazione è pubblicato sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richieste.

Art. 13 – Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, può concedere

una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del Ricercatore precisandone l'esito positivo ovvero negativo.

4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 45 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 14 - Modalità della valutazione

1. La Commissione effettua la valutazione in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionali; nelle more dell'adozione del regolamento si farà riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.11.2011 n.344.

2. Nell'ipotesi in cui il Ricercatore sia stato vincitore, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 240/2010, di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della presente procedura.

3. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

Art. 15 - Chiamata

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima e seconda fascia.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico.

3. In caso di approvazione della chiamata, il Ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di Professore Associato con provvedimento di nomina del Rettore.

Titolo IV - Chiamata come professori di ruolo di prima e di seconda fascia, mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (vedi art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento)

Art. 16 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. d) del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento sottopone a valutazione i professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo, rispettivamente di professore di prima fascia e di professore associato.

2. La procedura di valutazione è indetta con decreto del Rettore, previa individuazione, da parte del Dipartimento, del candidato da sottoporre a valutazione. L'avviso di valutazione è pubblicato sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 15 giorni, di presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

Articolo 17 - Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi di una eventuale richiesta di dilazione del termine da parte della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione di merito del candidato, precisandone l'esito positivo ovvero negativo.
4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 45 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 18 – Modalità della valutazione

1. La Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e individuati con apposito Regolamento di Ateneo; nelle more dell'adozione di tale regolamento si farà riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.
2. Formano altresì oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca dell'Ateneo, nonché la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.
3. Ove specificamente previsto dall'avviso, la Commissione invita il candidato a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla tematica di ricerca individuata ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e), del presente regolamento. Tale seminario, adeguatamente pubblicizzato, è pubblico e tenuto in un'aula di capienza adeguata.

Articolo 19 - Chiamata in ruolo del Professore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 45 giorni dalla data di approvazione degli atti, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un Professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia nel caso di chiamata di un Professore di seconda fascia.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.11, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato accademico.
4. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato, con provvedimento del Rettore, nel ruolo di Professore di prima o di seconda fascia a seconda del posto oggetto della procedura.
5. Le modalità di copertura di cui ai precedenti commi trovano applicazione sino al 31.12.2017: a tal fine l'Università potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
6. A decorrere dall'anno 2018, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato "senior" di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Titolo V – Disposizioni comuni

Art. 20 - Incompatibilità

1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 21– Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della fascia corrispondente
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Art.22– Chiamata degli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 23 – Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo; a decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge